



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 29/02/2012
nr. 0001430
Classifica I.6.4.Fasc. 59
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Claudia Lombardo
Presidente
- > On. Francesca Barracciu
- Gruppo Partito Democratico

Oggetto: Interrogazione n.788/A stato dell'arte dell'inchiesta amministrativa relativa al bando dell'Azienda ospedaliera Brotzu, annunciata dai vertici dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il 18 novembre 2011, per il servizio di fornitura in somministrazione di lavoro temporaneo pubblicato in data 14 settembre 2011 e scaduto il 24 ottobre 2011 e sulla dichiarata incompetenza tecnica dei membri della commissione tecnica di gara nominata dal direttore generale Garau. Risposta.

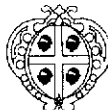
In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 4651 del 21 febbraio 2012 inviata dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

Ugo Cappellacci



S.A.
h



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE



L'Assessore

Cagliari

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Uscita del 21/02/2012
nr. 0004651
Classifica I.6.4
12-01-00

➤ Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto



Sede

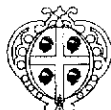
Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 788/A (Barraciu) sullo stato dell'arte dell'inchiesta amministrativa relativa al bando dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, annunciata dai vertici dell'Assessorato regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale il 18 novembre 2011, per il servizio di fornitura in somministrazione di lavoro temporaneo pubblicato in data 14 settembre 2011 e scaduto il 24 ottobre 2011 e sulla dichiarata incompetenza tecnica dei membri della commissione tecnica di gara nominata dal direttore generale Garau.

In riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Come già evidenziato nella risposta all'interrogazione n. 736/A vertente sul medesimo argomento, trasmessa con nota prot. n. 190 del 31.01.2012, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità, nell'esercizio del proprio potere istituzionale di direzione e controllo del SSR, è intervenuto nei confronti delle Aziende sanitarie attraverso vari atti di direzione e controllo relativi ai costi di gestione, in particolare indicando e imponendo precisi e stringenti vincoli concernenti le assunzioni di personale e la relativa spesa.

Nell'ambito del controllo sulla spesa per il personale, sono stati adottati, a partire dal 2009, numerosi provvedimenti tra cui gli atti applicativi della Direttiva presidenziale del 9 marzo 2009 che prevedeva la necessaria autorizzazione vincolante dell'Assessorato alla Sanità per tutti gli atti delle Aziende eccedenti l'ordinaria amministrazione; tra questi il ricorso a forme di lavoro temporaneo o atipico e l'attribuzione di incarichi di struttura, nonché la stipulazione di contratti o l'emanazione di atti che comportino una spesa superiore ad euro 500.000,00. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/16 del 23/02/2010, è stato poi disposto il blocco parziale del turnover del personale, nonché la sospensione di tutti i processi di mobilità ove non accompagnati da relativa compensazione. Con nota del Direttore Generale della Sanità n. 10652 del 12/05/2010 sono state inoltre emanate le nuove linee guida per la corretta applicazione dell'art. 15 septies del Dlg.s n. 502/1992.

In applicazione degli atti programmatici, l'Assessorato esercita costantemente il proprio potere istituzionale di verifica nei confronti delle Aziende, richiedendo periodicamente la trasmissione di elenchi dell'intero personale in servizio, i dati relativi al numero esatto di assunzioni ed acquisizioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

di personale in qualsiasi forma, e richiamando i Direttori Generali ad un più stringente controllo sulla spesa

Nello specifico, per quanto riguarda i controlli effettuati dall'Assessorato relativamente al bando dell'Azienda Ospedaliera "Brotzu", l'Assessorato, come peraltro già specificato nella risposta all'interrogazione n. 736/A, in applicazione della citata Direttiva presidenziale del 9 marzo 2009, autorizzava l'AO Brotzu all'avvio del procedimento di acquisizione di lavoro in somministrazione, per una spesa pari a circa 1 milione di euro; successivamente, preso atto che i costi previsti risultavano nettamente superiori a quelli autorizzati, richiedeva prontamente all'Azienda tutti i necessari chiarimenti sul merito e sulla legittimità della procedura con particolare riguardo ai seguenti elementi :

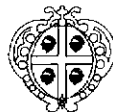
- stato del procedimento;
- chiarimenti sull'acquisizione del parere dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- esatto importo della spesa impegnata/presunta.

Il citato controllo, è opportuno sottolinearlo, veniva effettuato unicamente per esigenze di chiarezza e completezza e nel pieno rispetto del principio di collaborazione con l'Azienda, non trovando fondamento in alcuna disposizione legislativa. Infatti, come è noto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 legge regionale 10/2006, la Regione, per il tramite dell'Assessorato, esercita il controllo su atti aziendali (o contratti) di carattere definitivo e non mere presunzioni, che importino impegni di spesa di importo complessivo superiore a euro 5.000.000,00. L'Azienda Brotzu, del resto, ha specificato che la spesa di 18 milioni, comprensiva, ai sensi di legge, dell'eventuale rinnovo e dell'ulteriore incremento del 50%, rappresenta un dato meramente indicativo, posto che la committente, come previsto agli artt. 1 e 2 del Capitolato speciale, potrà utilizzare il servizio in rapporto alle effettive esigenze e anche solo in misura residuale, decidendo unilateralmente di ricorrervi o meno ed in quale misura, senza che l'aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.

Per quanto sopra, è evidente che l'Assessorato potrà legittimamente esercitare il potere di controllo unicamente sul provvedimento finale di aggiudicazione della gara e di impegno di spesa. Prima di tale fase, l'Azienda ha una discrezionalità gestionale e decisionale piena ed incontrovertibile.

Ad ogni modo la Direzione Generale dell'Azienda, con nota n. prot. n.1558 del 30/01/2012, corredata dell'intera documentazione connessa al procedimento, ha puntualmente fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti. In particolare, con riguardo allo stato della procedura ed alla nomina di un tecnico per la valutazione dell'offerta anormalmente bassa, ha rilevato quanto segue:

- la Commissione giudicatrice, nominata ex art. 84 comma 10 d.lgs 163/2006, a seguito delle sedute di apertura dei plichi e successiva valutazione delle offerte, rilevava che



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

l'offerta economica della concorrente classificatasi prima nella graduatoria provvisoria (Ditta Tempor) << risultava essere inferiore del 89% alla media di tutte le offerte, e del 90% alla media delle rimanenti nove offerte >>.

- Ai sensi degli artt. 84-89 D.Lgs 163/06, l'Azienda avviava la procedura di verifica dell'offerta anormalmente bassa e nominava un consulente esterno per la verifica, individuato nella persona del dott. Enrico Mulas, per un compenso di euro 1.000,00 più Iva e Cassa (deliberazione n. 8 del 11/01/2012). L'Azienda motivava tale conferimento con l'assenza, in organigramma, di una figura professionale dotata delle specifiche competenze in materia di impatto organizzativo del lavoro temporaneo.
- L'Azienda riferisce che, allo stato attuale, è ancora in corso la verifica sulle eventuali anomalie dell'offerta e che, nelle more della sua definizione, l'approvvigionamento del servizio si sta svolgendo tramite proroga tecnica del precedente contratto, disposta con deliberazione n. 1759/2010.

Secondo quanto indicato, pertanto, l'iter procedurale di aggiudicazione del bando non si è ancora concluso, data la necessità di una fase endoprocedimentale di verifica dell'anormalità dell'offerta, tuttora in corso, affidata ad un tecnico esterno con specifiche competenze.

Anche con riguardo all'attribuzione del suddetto incarico, peraltro, l'Assessorato potrà esercitare il proprio potere/dovere di controllo di legittimità soltanto in un momento successivo, in applicazione della citata legge regionale 10/2006 art. 29 comma 1. Ad ogni modo, sulla base degli elementi forniti dall'Azienda, la nomina tecnica risulta conforme alle disposizioni di legge: è infatti l'intera normativa in materia - Codice degli appalti (Dlgs 163/2006, art. 88 comma 1bis) e Regolamento di attuazione (DPR 207/2010 art. 121) - a disporre che la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, nelle ipotesi di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stessa, possa istituire una commissione esterna per esaminare l'anormalità dell'offerta.

L'Assessore
Simona De Francischi

